

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati

Dott. [REDACTED]

Dott. [REDACTED]

Dott. [REDACTED]

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 42/[REDACTED].

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. [REDACTED]
del Foro di Piacenza ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio del suo difensore, [REDACTED] con l'assistenza dell'OCC per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte ricorrente risiede nel circondario del medesimo Ufficio;

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV CCI;

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci;

ritenuto, infatti, che [REDACTED] versa in stato di sovraindebitamento, in quanto lo stesso non è in grado, con il solo reddito da lavoro dipendente prodotto, di far fronte alla esposizione debitoria sin qui maturata;

considerato che il debitore non è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che dalla Relazione dell'OCC risulta uno stipendio medio di € 1.5000,00 (esattamente € 1498,50 anziché € 1450,00 come indicato in ricorso) sicchè il Gestore della Crisi stima fattibile un contributo mensile di € 398, 50 ovvero al netto delle spese di mantenimento che l'OCC rettifica nella minor misura di € 1.100,00 rispetto alla quantificazione di cui al ricorso (€ 1205.000);

ritenuto che la differenza tra lo stipendio del debitore e quanto necessario alla sua famiglia, pari ad € 398,50 debba essere appreso dalla procedura di liquidazione controllata, salva ogni diversa determinazione del GD per eventuali sopravvenienze;

ritenuto che l'autovettura [REDACTED], può essere esclusa dalla liquidazione perché veicolo vetusto, immatricolato nel 2006 e di scarso valore (ca 200,00 €), tale che secondo l'OCC i costi di vendita potrebbero essere superiori a quelli di realizzo;

visto l'art. 270 CCI;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

nomina Giudice delegato la dott.ssa [REDACTED];

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, la rag. [REDACTED];

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori, ove non già dimessi;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione, con autorizzazione al debitore a continuare ad abitare presso la casa familiare sino alla sua aggiudicazione

fa presente che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento, depurato dei dati sensibili, presso il sito del Tribunale di Venezia;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;

dispone la non apprensione dello stipendio mensile di alla procedura di liquidazione del patrimonio, escluso l'importo mensile di € € 398, 50

Si comunichi anche alla rag. [REDACTED]

[REDACTED]

Firmato il Presidente est (firma telematica)